



cdra

COMANDÈ  
DI NOLA  
RESTUCCIA  
AVVOCATI

EFFETTI DELLE RECENTI MISURE  
ADOTTATE CONTRO IL COVID-19  
IN AMBITO  
SOCIETARIO

**QUADRO  
NORMATIVO  
E  
PERIMETRO  
TEMPORALE  
DEL DL**

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (il **"DL"**), con l'articolo 106 rubricato *"Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società"*, ha previsto delle norme volte ad allineare le regole di funzionamento dei lavori assembleari delle società alle restrizioni previste dal DL e agli ulteriori provvedimenti del Governo e degli enti locali.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 106 del DL, le disposizioni si applicheranno

- (i) alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020;
- (ii) ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

La parte normativa di maggior rilievo è certamente quella delle c.d. ‘assemblee a porte chiuse’ con l’intento evitante di contemperare le regole di funzionamento sociale con le ormai note disposizioni di distanziamento sociale.

L’art. 106 del DL offre sostanzialmente due soluzioni, che vedremo *sub* (A) e *sub* (B) nelle prossime *slides*, non tutte però rivolte ai medesimi tipi societari.

Nello specifico:

**(A) quanto all’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, e allo svolgimento delle assemblee dei soci mediante mezzi di telecomunicazione**

la disciplina è rivolta a tutte le società per azioni, società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici

**(B) quanto alla ricorribilità all’istituto del Rappresentante Delegato**

la disciplina è rivolta a:

- (i) società con azioni quotate (art. 106, comma 4, del DL)
- (ii) società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (art. 106, comma 5, del DL)
- (iii) banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (art. 106, comma 6, del DL)

## LE ASSEMBLEE ‘A PORTE CHIUSE’

Le tipologie  
societarie  
a cui è applicabile  
la disciplina

## LE ASSEMBLEE 'A PORTE CHIUSE'

Indicazioni  
generali

All'organo di gestione spetterà l'individuazione delle specifiche modalità di partecipazione all'assemblea e di espressione del diritto di voto, anche in considerazione del mutevole quadro normativo di riferimento, soprattutto nell'ambito delle restrizioni agli 'spostamenti' e alla 'distanza sociale'.

Non pare potersi escludere *a priori*, come confermato anche dalle linee guida di Assonime sull'intervento normativo in commento, che possano essere cumulati più strumenti indicati nel DL, sempre rispettando l'applicabilità del singolo strumento al tipo societario di riferimento.

## LE ASSEMBLEE 'A PORTE CHIUSE'

(A) L'ESPRESSIONE DEL  
VOTO IN VIA ELETTRONICA  
O PER CORRISPONDENZA E  
LO SVOLGIMENTO DELLE  
ASSEMBLEE DEI SOCI  
MEDIANTE MEZZI DI  
TELECOMUNICAZIONE

La disciplina di cui  
al comma 2 dell'art.  
106 del DL

Il secondo comma liberalizza le modalità di tenuta delle assemblee e la realizzazione in concreto del metodo collegiale prevedendo che *"con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione"*.

## La Massima n. 187 del 2020 del Consiglio dell'Ordine dei Notai di Milano

La disciplina civilistica in materia di società di capitali prevede la possibilità che gli Statuti autorizzino soci e amministratori ad intervenire nelle assemblee e nei consigli di amministrazione mediante “*mezzi di telecomunicazione*”.

E' prassi invalsa negli Statuti sociali di prevedere la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo).

Secondo la massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio dell'Ordine dei Notai di Milano “*L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).*”

*Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) **devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea**, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica”.*

## LE ASSEMBLEE 'A PORTE CHIUSE'

(A) L'ESPRESSIONE DEL VOTO IN VIA  
ELETTRONICA O PER  
CORRISPONDENZA E LO  
SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE  
DEI SOCI MEDIANTE MEZZI DI  
TELECOMUNICAZIONE

La questione della  
presenza del  
Presidente e del  
Segretario nello  
stesso luogo

## Conclusioni operative alla luce della Massima n. 187 del 2020 del Consiglio dell'Ordine dei Notai di Milano

Nel luogo luogo indicato nell'avviso di convocazione potrà essere presente anche solo il segretario incaricato di verbalizzare o il notaio (e, se diversi, gli ulteriori soggetti cui spetta il compito di verificare l'identità di coloro che sono presenti personalmente).

La sottoscrizione del verbale:

(i) può essere posta in essere dal segretario e, anche in un momento successivo allo svolgimento dell'assemblea, dal Presidente, non essendo richiesta la firma dello stesso a pena di invalidità;

oppure (ii) con la sottoscrizione 'contestuale' del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

## LE ASSEMBLEE 'A PORTE CHIUSE'

(A) L'ESPRESSIONE DEL VOTO IN VIA  
ELETTRONICA O PER  
CORRISPONDENZA E LO  
SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE  
DEI SOCI MEDIANTE MEZZI DI  
TELECOMUNICAZIONE

La questione della  
presenza del  
Presidente e del  
Segretario nello  
stesso luogo

Il comma 4 dell'art. 106 del DL prevede la possibilità per le società con azioni quotate:

(i) di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente, il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al quale i titolari del diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno;

(ii) possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il menzionato rappresentante, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

## LE ASSEMBLEE 'A PORTE CHIUSE'

(B) S.P.A. QUOTATE: IL  
RAPPRESENTANTE  
DESIGNATO

La disciplina di  
cui al comma 4  
dell'art. 106 del  
DL

## LE ASSEMBLEE 'A PORTE CHIUSE'

(B) S.P.A. QUOTATE: IL  
RAPPRESENTANTE  
DESIGNATO

**La Massima n.  
188 del 24 marzo  
2020 del  
Consiglio  
dell'Ordine dei  
Notai di Milano**

cdra | COMANDÈ  
DI NOLA  
RESTUCCIA  
AVVOCATI

*“Le s.p.a. con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché le s.p.a. con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, che si avvalgono della facoltà concessa dall’art. 106, comma 4, d.l. 18/2020, di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF, possono altresì avvalersi della facoltà concessa dal comma 2 del medesimo art. 106 d.l. 18/2020, di prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. In tali circostanze, hanno pertanto diritto di partecipare all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il rappresentante designato, il segretario o il notaio, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all’assemblea ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento assembleare, ma non gli azionisti, i quali devono avvalersi necessariamente del rappresentante designato.”.*

## La norma

*“Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto”*

## Portata applicativa

Il comma 3 dell’art. 106 del DL amplia la possibilità di esprimere il voto ai soci di S.r.l. a mezzo di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto anche:

- (i) per le materie che l’art. 2479, comma 4, cod. civ. riserva esclusivamente alla sede assembleare, ovvero per *“le modificazioni dell’atto costitutivo”* e per *“la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”*;
- (ii) in deroga a quanto previsto dallo Statuto sociale.

**S.R.L.**

## **LA ‘CONSULTAZIONE SCRITTA’**

**La disciplina e  
la portata  
applicativa del  
comma 3  
dell’art. 106 del  
DL**

**S.R.L.**  
**LA ‘CONSULTAZIONE  
SCRITTA’**

**Indicazioni  
operative**

In caso di non previsione di una clausola statutaria che disciplina la possibilità e le modalità di esercizio della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, parrebbe preferibile l'opzione *sub* (A) ovvero l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, e allo svolgimento delle assemblee dei soci mediante mezzi di telecomunicazione. Questo perché la disciplina dell'art. 106 del DL fa espresso riferimento a deroghe di legge o statutarie, ma non pare possa essere idonea colmare la mancata previsione di un tal *iter* di formazione della decisione dei soci.

**ALTRE  
DISPOSIZIONI  
LE LIMITAZIONI PER LE  
SOCIETA' A CONTROLLO  
PUBBLICO**

L'ultimo comma dell'articolo 106 del DL dispone che per le società a controllo pubblico (vale a dire società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo), l'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e chiarisce che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ALTRE  
DISPOSIZIONI  
LA PROROGA DEL  
TERMINE DI CUI AGLI  
ARTT. 2364, CO. 2, E 2478  
BIS, COD. CIV.**

Il primo comma dell'articolo 106 del DL dispone che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-*bis*, cod. civ. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria possa essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Come noto, le norme codicistiche richiamate riguardano l'obbligo per le S.p.A. e per le S.r.l. che l'assemblea ordinaria sia convocata (almeno una volta l'anno), entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a **centoventi giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale e che **il maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni**, debba essere previsto nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'utilizzo del 'maggior termine', per effetto della nuova disciplina, costituirà una mera facoltà della società e non necessiterà alcuna motivazione.

Per un maggior dettaglio, Vi invitiamo a visitare

[www.cdra.it/covid\\_19](http://www.cdra.it/covid_19)

**Milano**

Via Festa del Perdono 10, 20122  
+39 02 39401011

**Roma**

Via Pompeo Magno 23/a, 00192  
+39 06 3215007

**Palermo**

Via Caltanissetta 2/d. 90141  
+39 091 340070

**New York**

Cilio & Partners P.C. 405 Park Avenue, Suite  
802, 10022  
+(212) 223 -1581  
fax. +(212) 223 -1578

[www.cdra.it](http://www.cdra.it)

[segreteria@cdra.it](mailto:segreteria@cdra.it)